



21430.16

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

FALLIMENTO

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Ud. 01/07/2016 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 12696/2014

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Ca. 21430  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12696-2014 proposto da:

LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

, giusta procura speciale in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

FALLIMENTO CAVATRANS SNC di ANTONIO E

ANTONIO, soci illimitatamente responsabili, e dell'ex

socio illimitatamente responsabile LUIGI, elettivamente

domiciliato in ROMA,

rappresentato e difeso

5239  
16

dall'avvocato I  
controricorso;

giusta delega a margine del

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1373/2014 della CORTE D'APPELLO di  
MILANO del 27/03/2014, depositata il 07/04/2014;


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'  
01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l'Avvocato difensore del  
controricorrente, che si riporta agli scritti.

#### PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.,  
nella quale si legge quanto segue:

<<1. – La Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo  
proposto dal sig. Luigi \_\_\_\_\_ avverso la sentenza dichiarativa del  
proprio fallimento, emessa dal Tribunale 18 luglio 2013 in estensione  
del fallimento della Cavatrans s.n.c. di Antonio e \_\_\_\_\_ i  
Antonio, su richiesta del curatore, ai sensi dell'art. 147, comma quarto,  
legge fallim.



La Corte, che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio  
davanti a sé nei confronti dei creditori istanti del fallimento della  
società, ha ritenuto che tale integrazione sia necessaria soltanto nel  
giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento in  
estensione, non anche nella fase precedente alla pronuncia della  
sentenza stessa.

Il sig. \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione con un solo  
motivo, cui resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

2. – Con l'unico motivo di ricorso viene riproposta la tesi della  
nullità della sentenza dichiarativa del fallimento in estensione per

difetto di contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del primo fallimento.

2.1. – Il motivo è infondato.

Anche dopo le modifiche alla legge fallimentare introdotte con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 18 e 147 legge fall. promosso ad istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali, che il presunto socio potrebbe reclamare nei confronti dello stesso curatore. I predetti creditori sono, invece, litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, a norma dell'art. 148 legge fall., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci (Cass. 10795/2014, alla cui motivazione si rinvia).>>;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

#### CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 3.600,00, di cui € 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2016

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi



Depositato in Cancelleria

24 OTT/2016

Antonio Manzo  
IL CANCELLIERE BG